



SENT. 69/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere
Ida	CONTINO	Consigliere relatore
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello in materia pensionistica, iscritto al n. 59232 del registro di segreteria,

proposto da:

OMISSIS, nato il OMISSIS a OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parisi (pec: claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Serafico n. 106, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Torre

[APPELLANTE]

nei confronti di:

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti (pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri

	SENT. 69/2024	2	
	(pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec:		
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec:		
	giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), e Lidia Carcavallo (pec		
	avv.lidiacarcavallo@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in		
	Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale		
	dell'Istituto;		
		[Appellato]	
	avverso:		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n. 834/2021		
	pubblicata in data 14 luglio 2021 e non notificata.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nella pubblica udienza del 20 febbraio 2024, con l’assistenza della dott.ssa		
	Alessandra Carcani, uditi l’avv. Francesco Mangazzo in sostituzione e per		
	delega dell’avv. Claudio Parisi per l’appellante e l’avv. Giannico Giuseppina		
	per l’Istituto appellato.		
	FATTO		
	1. Con la sentenza n. 834/2021, la Sezione giurisdizionale campana		
	respingeva il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ex militare dell’Arma dei		
	Carabinieri, in quiescenza dal 1° gennaio 2019, con un’anzianità contributiva		
	di anni 17, mesi 5 e giorni 7 maturata al 31 dicembre 1995 e complessiva		
	superiore a 20 anni, volto al riconoscimento del diritto al ricalcolo del		
	trattamento pensionistico in ragione dell’applicazione dell'art. 54 del d.P.R.		
	29 dicembre 1973, n. 1092.		
	Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento alla		
	riliquidazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite		

anteriamente al 31 dicembre 1995, mediante l'applicazione dell'aliquota del 44% alla base pensionabile, appunto come previsto dall'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda, rilevando che, nelle more del giudizio, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 1/2021, avevano escluso la generalizzata applicazione dell'aliquota del 44% per i militari che, pur vantando al 31.12.1995 un'anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni, fossero cessati dal servizio con oltre venti anni di anzianità.

Il supremo consesso contabile, infatti, aveva chiarito che *“La quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”*.

Conseguentemente, il giudice di prime cure, da una parte riteneva infondata la domanda di applicazione della unitaria aliquota del 44% per il calcolo della quota retributiva della pensione; dall'altra, sostenendo che gli fosse preclusa la possibilità *“di decidere la controversia integrando la domanda, specificando o ampliando l'oggetto del giudizio, o aggiungendo all'effetto richiesto un effetto diverso o ulteriore (ultrapetizione)...”*, statuiva di non poter accogliere il ricorso neanche nei limiti specificati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, e quindi applicando l'aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di anzianità che fosse maturato prima del 31.12.1995.

Assumeva, al riguardo, che l'applicazione di tale aliquota non solo non aveva formato oggetto di contraddittorio tra le parti nel giudizio, ma non era neanche stata richiesta in via amministrativa ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c.

Tutto ciò premesso rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio.

2. Con atto d'appello ritualmente notificato, il sig. OMISSIS ha contestato tale sentenza deducendo con un unico motivo di gravame la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 44, 52, e 54 del d.P.R. n. 1092/1973 nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 12, della l. n. 335/1995.

Nello specifico, l'appellante ha richiamato l'unanime orientamento giurisprudenziale delle Sezioni d'appello, secondo cui il *petitum* sostanziale del giudizio in esame è la rideterminazione della quota retributiva della pensione dei militari in ragione dell'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973. Conseguentemente, trattandosi di questione strettamente attinente alla corretta applicazione della predetta norma, il giudice di primo grado avrebbe potuto, e dovuto, riconoscere la parziale fondatezza del ricorso statuendo il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva della pensione con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% anziché mediante l'applicazione della complessiva aliquota unitaria del 44%.

Ciò posto, ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento del suo diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico mediante l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 d.P.R. 1092/1973, anche nei termini indicati nella sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, con condanna dell'Inps al pagamento dei ratei arretrati e vittoria di spese.

3. Si è costituito l'Inps per resistere all'appello, rilevando che la decisione di prima istanza troverebbe conforto nell'art. 153 c.g.c. a cagione del quale i ricorsi sono inammissibili, tra l'altro, allorché si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa. Secondo l'Istituto previdenziale, dunque, il sig. OMISSIS non avrebbe mai chiesto in sede amministrativa l'applicazione dell'aliquota di rendimento rivendicata precludendo al giudice una statuizione in tal senso.

All'odierna udienza, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle richieste rassegnate nei rispettivi atti scritti, come da verbale.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

L'appello mira alla riforma della sentenza n.834/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal sig. OMISSIS volto al riconoscimento del diritto al ricalcolo della quota retributiva della propria pensione mediante l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice di prime cure, infatti, respingeva l'istanza dell'ex carabiniere, rilevando di non poter riconoscerne il diritto secondo le direttive ermeneutiche dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 esposte dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021; nello specifico, riteneva che gli fosse precluso il ricalcolo della quota retributiva di pensione applicando l'aliquota del 2,44 per ogni anno di anzianità maturato prima del 31.12.1995, poiché una tale statuizione andava oltre a quanto richiesto in ricorso.

L'appello è fondato per quanto di ragione.

Per accertare la correlazione tra la domanda e il dovere decisorio del giudice,

di cui l'art. 112 c.p.c. rappresenta il paradigma normativo, è necessario, in via preliminare, individuare la domanda dedotta in giudizio in ragione degli elementi identificativi del *petitum* e della *causa petendi*. In tale operazione interpretativa il giudice deve tenere presente il contenuto sostanziale della domanda, quale desumibile dagli atti del giudizio e dalle allegazioni delle parti in correlazione al rapporto giuridico dedotto in giudizio.

Ebbene, il *petitum immediato* dell'azione proposta dal OMISSIS è rappresentato dal riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della quota di pensione retributiva mediante l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 (44%), piuttosto che con l'aliquota del 35% di cui all'art. 44 del d.P.R., come invece avrebbe operato l'Ente previdenziale.

Nello specifico, a pag. 2 del ricorso, il sig.OMISSIS , dopo aver evidenziato che il d.P.R. n.1092/1973 operava una netta distinzione tra la disciplina del personale civile (capo 1- art. 44) e quella del personale militare (capo 2 – art. 54), affermava *“ciononostante l'INPS ha calcolato la pensione in godimento al ricorrente attribuendogli l'aliquota prevista per il personale civile ai sensi dell'art 44 d.P.R. 1092/1973”* secondo cui appunto *“la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo” (art. 44).*

Conseguentemente, riteneva che la condotta posta in essere dall'Ente previdenziale nella determinazione della quota retributiva della propria pensione, fosse illegittima in quanto aveva quantificato *“il coefficiente nella misura del 39,350% ... (ottenuta tenendo conto che il ricorrente aveva maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio pari a 17*

anni e 5 mesi, con il seguente calcolo: 15 anni = 35% + (1,80% x 2 anni e 5 mesi = 4,35% = 39,350%).

Delineata l'azione nei termini testè riportati, nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. sarebbe stata ipotizzabile ove il giudice di primo grado avesse accolto il ricorso presentato dall'appellante, seppure nei limiti dei canoni ermeneutici indicati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021.

Con la sentenza n. 1/2021, infatti, il supremo consesso contabile è intervenuto, a seguito di tre distinte ordinanze, sollevate dal Presidente della Corte dei conti e dalla Prima Sezione d'appello, per derimere un " *conflitto orizzontale*" tra giudici di seconde cure in merito proprio alla corretta interpretazione dell'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973.

Il giudice nomofilattico, infatti, dopo aver richiamato i diversi orientamenti che si erano venuti a formare sulla modalità di calcolo della quota retributiva per i militari cessati oltre i venti anni di servizio, ma che al 31 dicembre 1995 avessero un'anzianità tra i quindici e i diciotto anni, ha ritenuto di offrire un criterio applicativo della predetta norma innovativo, scaturente da un approfondito percorso ermeneutico, pienamente condiviso da questa Sezione. In primo luogo, i giudici hanno chiarito che l'unica disposizione applicabile per il calcolo della quota retributiva del personale militare (nelle ipotesi di sistema di calcolo *misto*, come quello all'esame) era quella contenuta nell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973. Tuttavia, hanno ritenuto di dover escludere l'applicabilità dell'unitario coefficiente del 44%, previsto appunto nella disposizione testè richiamata, rilevando come una tale aliquota, oltre a rappresentare un *regime di favore* previsto dal legislatore solo nell'ipotesi di

cessazione dal servizio del militare con un'anzianità non superiore ai venti anni, determinasse *“una duplice valorizzazione a fini pensionistici del periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni, che verrebbero valutati una prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti anni di servizio, ed una seconda volta nella quota contributiva che comprenderebbe nel relativo montante anche i contributi versati nel citato periodo”* (SS.RR. sentenza n. 1/2021).

I giudici nomofilattici non hanno altresì condiviso l'opzione ermeneutica, pure sostenuta da una parte minoritaria della giurisprudenza, di calcolare la quota retributiva mediante l'applicazione del coefficiente del 2,20%, per ogni anno di anzianità maturato sino al 31 dicembre 1995. Tale coefficiente, infatti, ottenuto dalla divisione dell'aliquota del 44% (prevista dall'art. 54) per il numero di venti anni, secondo i giudici, non era compatibile con la disciplina prevista dal legislatore del 1995, che aveva assoggettato il computo della pensione secondo il sistema contributivo al limite di diciotto anni e non di venti.

Ciò considerato, le Sezioni riunite hanno ritenuto di ricavare proprio dalla disciplina del 1995, il criterio per individuare la corretta aliquota applicabile al caso concreto evidenziando che *“il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè $44/17,997 = 2,445$ per ogni anno”* (SS.RR. sentenza 1/2021).

Da quanto sin qui evidenziato, emerge, dunque, che la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite ha fornito al giudice contabile il corretto criterio per l'applicazione concreta dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 in coerenza con i

principi introdotti dalla l. n. 335/1995.

Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere applicabile l'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, secondo le modalità indicate nel pronunciamento delle Sezioni riunite ove, si ribadisce, è stata formulata una diversa e innovativa interpretazione del quadro normativo, con la individuazione di una percentuale di ricalcolo da applicare alla pensione, proprio come richiesto dal ricorrente, seppure in misura differente a quello dallo stesso pretesa.

Deve pertanto escludersi che la declaratoria del diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva di pensione mediante l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% possa adombrare una pronuncia ultrapetita, né tantomeno un eccesso di potere giurisdizionale rispetto alle competenze discrezionali dell'organo di amministrazione attiva competente sul procedimento pensionistico. In questi termini unanimemente si è già pronunciata questa Sezione d'appello con molteplici pronunce (*ex multis* II app. sentenza n. 36/2024; n. 331/2023; n. 333/2023; n. 350/2021; n. 346/2022; n. 21/2021; n. 255/2021; n. 90/2021).

Quanto sin qui evidenziato rende evidentemente priva di fondamento la richiesta di rigetto dell'appello formulata dall'Inps in ragione dell'art. 153 c.g.c.

L'appello deve pertanto trovare accoglimento e in riforma della sentenza n. 834/2021 della Sezione campana deve essere riconosciuto il diritto dell'odierno appellante al ricalcolo della quota di pensione retributiva (maturata fino al 31 dicembre 1995) in ragione dell'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 secondo i parametri indicati dalle Sezioni Riunite nella sentenza

	SENT. 69/2024	10	
	n. 1/2021 e quindi <i>tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.</i>		
	Sui ratei arretrati deve essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo, fino all'effettivo soddisfo.		
	Quanto alle spese, la novità interpretativa introdotta dall'orientamento nomofilattico intervenuto in corso di causa ne giustifica l'integrale compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, c. 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Condanna l'Inps alla corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati degli interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo.		
	Spese compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	Ida Contino	Daniela Acanfora	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	

	SENT. 69/2024	11	
	Depositata in Segreteria il 20 MARZO 2024		
	P. il Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
	IL PRESIDENTE		
	Daniela Acanfora		
	Firmato digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 20 MARZO 2024		
	P. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		

SENT. 69/2024

12

Roma, 20 MARZO 2024

P. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

[illegible]